

## 12.4 UFFICIO PROVINCIALE DELLE ENTRATE - TERRITORIO

### 12.4.1. Introduzione

I decreti legislativi n. 112 del 31 marzo 1998, relativo al decentramento di competenze agli Enti locali, e n. 300 del 30 luglio 1999, concernente la razionalizzazione, il riordino, la soppressione e la fusione di ministeri, l'istituzione di agenzie, il riordino dell'amministrazione periferica dello Stato, costituiscono il quadro normativo di riferimento entro cui si colloca, insieme alle altre Agenzie fiscali, l'istituzione dell'Agenzia del Territorio, divenuta pienamente operativa il 1° gennaio 2001.

La stessa Agenzia era costituita da 7 Direzioni Centrali di cui 3 preposte alla gestione dei servizi, con sede a Roma, da 15 Direzioni Regionali e da 103 uffici provinciali. Questo processo di riforma organizzativa del Dipartimento del Territorio che si è concluso, per quanto riguarda gli uffici operativi di base, con l'attivazione degli Uffici del Territorio subentrati nelle competenze dei Servizi Tecnici Erariali e delle Conservatorie dei Registri Immobiliari, nonché delle Sezioni staccate con competenza demaniale, ha reso urgente e indispensabile la revisione e l'omogeneizzazione delle prassi contabili delle soppresse strutture.

Tale esigenza ha trovato fondamento, in particolare, nelle seguenti considerazioni:

- 1) la riscossione diretta da parte degli Uffici del Territorio di una serie di entrate erariali, reintrodotta dal D. Lgs. 19 novembre 1998, n. 422, ha comportato la formale riapertura dei servizi di cassa;
- 2) l'intervenuta riforma organizzativa, con l'attribuzione agli Uffici del Territorio di una vasta serie di attribuzioni oltre quelle di conservazione dei registri immobiliari, ha reso opportuna la separazione dei compiti di direzione dell'Ufficio da quelli di cassa.

Pertanto, presso gli Uffici del Territorio, il Servizio di Cassa è gestito distintamente dagli altri compiti dell'Ufficio e spetta ad altre strutture e/o unità direzionali l'accertamento delle entrate e la rendicontazione, in via amministrativa, dei relativi carichi; di questi ultimi adempimenti è direttamente responsabile il capo dell'ufficio. Ciò ha reso necessario procedere alla nomina presso ciascun Ufficio del Territorio di un cassiere con funzioni di agente contabile al quale fanno capo i seguenti adempimenti:

- a. la riscossione delle entrate pagabili presso l'Ufficio delle Entrate - Territorio ed il rilascio delle relative quietanze;
- b. la contabilizzazione ed il versamento delle somme riscosse;
- c. la resa dei conti, limitatamente ai propri compiti;
- d. la contabilità dei bollettari di riscossione soggetti a rigorosa rendicontazione.

L'agente contabile, unico per ciascun ufficio, è inoltre contabilmente responsabile, oltre che del proprio operato, di quello degli addetti ai servizi di cassa, salvo rivalsa nei confronti di questi ultimi. La nomina dell'agente contabile è formalizzata mediante decreto del Direttore Compartimentale su proposta del Direttore dell'Ufficio interessato; con le stesse formalità si procede alla nomina dei sub-agenti contabili per le sezioni staccate.

Il conto di diritto, a carattere amministrativo, relativo all'accertamento attribuito agli Uffici delle Entrate - Territorio di talune entrate erariali e patrimoniali, è a carico direttamente del Direttore dell'Ufficio.

L'Agenzia del Territorio, ai sensi dell'articolo 23 quater della legge 7 agosto 2012, di conversione del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, è stata accorpata all'Agenzia delle Entrate con effetto dal 1° dicembre 2012, pertanto a far tempo da tale data l'Agenzia del Territorio è di fatto soppressa e tutte le sue funzioni sono state assorbite dall'Agenzia delle Entrate che è diventata l'unico interlocutore fra lo Stato e il cittadino in materia catastale.

Nel provvedimento emanato dall'Agenzia delle Entrate in data 20/03/2013, prot. n. 2013/35137, il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha disposto che "... fino al perfezionamento del processo di integrazione conseguente all'incorporazione, l'attività già esercitata dagli Uffici Provinciali dell'Agenzia del Territorio continua ad essere esercitata dalle strutture periferiche competenti, che hanno assunto la denominazione di Uffici Provinciali-Territorio" e aggiunge che "... l'Agenzia delle

Entrate esercita le funzioni e i compiti già svolti dall'Agenzia del Territorio, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali ...”.

Con provvedimento n. 160746 del 17 dicembre 2015 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, gli Uffici Provinciali – Territorio, con decorrenza dal 1° gennaio 2016, sono divenuti un'articolazione interna delle Direzioni Provinciali delle Entrate.

**Normativa di riferimento**

- D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
- D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 300;
- D. Lgs. 19 novembre 1998, n. 422
- D.L. 6 luglio 2012 n. 95.